



CITTA' DI ALBANO LAZIALE  
Provincia di Roma

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30.07.2015**

**OGGETTO: Aliquote e detrazioni per applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2015.**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.

Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini.

Alle ore 12,00 il Presidente del Consiglio Vincenzo Rovere assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano **presenti n. 20** ed **assenti n. 4** (Borelli, Mengarelli, Ferrarini, Giorgi) dei componenti assegnati, e cioè:

			Presenti	Assenti
1. MARINI	Nicola	Sindaco	"	
2. ROVERE	Vincenzo	Presidente	"	
3. SEPIO	Gabriele	Consigliere	"	
4. BORELLI	Massimiliano			"
5. DI BALDO	Anna		"	
6. GARBNI	Annarita		"	
7. SANTORO	Vincenzo		"	
8. MENGARELLI	Chiara			"
9. ANDREASSI	Luca		"	
10. CAMMARANO	Enrica		"	
11. FAZIO	Simone Bruno		"	
12. GAMBUCCI	Umberto		"	
13. GRECCO	Patrizia		"	
14. GUARINO	Vincenzo		"	
15. SANTILLI	Matteo		"	
16. TEDONE	Salvatore		"	
17. ORCIUOLI	Matteo Mauro		"	
18. FERRARINI	Massimo			"
19. GUGLIELMINO	Giuseppa		"	
20. SEGRELLA	Edmondo		"	
21. ANDERLUCCI	Marco		"	
22. GIORGI	Romeo			"
23. NOBILIO	Federica		"	
24. SILVESTRONI	Marco		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica. Sono nominati scrutatori di seduta i Consiglieri Santoro, Cammarano, Giorgi.

In prosecuzione di seduta: **presenti n. 24, assenti n. 1** (Mengarelli)

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Maurizio Sementilli, Aldo Oroccini, Stefania Cavalieri, Franca Anna Di Matteo, Alessio Colini, Stefano Iadecola.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di deliberazione all'ordine del giorno: *Aliquote e detrazioni per applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2015.*

Segue, agli atti, l'intervento del Consigliere Orciuoli, il quale anticipa il voto contrario alla proposta di deliberazione all'ordine del giorno.

Si allontana, nel frattempo, il Consigliere Ferrarini: **presenti n. 23, assenti n. 2** (Mengarelli, Ferrarini)

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 ( legge di stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria ( IMU) dalla Tassa sui Rifiuti ( TARI ) e dai Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI )  
Visto l'art. 1 comma 703, della legge 14/2013 il quale stabilisce comunque che l'entrata in vigore della IUC, lascia salva la disciplina dell'IMU;

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**TENUTO CONTO** che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Il minor gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;

- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado se pure entro certi limiti;

**VISTE** le norme introdotte a decorrere dall'anno 2015, in particolare:

- l'articolo 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, rinnovando il comma 2 dell'art. 13 del D L 201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- Il DL n. 4/2015 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco de comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni b classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

**ATTESO** che il Comune di Albano, in base al citato elenco ISTAT risulta classificato come comune non montano;

**VISTI:**

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** che il termine per l'approvazione del bilancio 2015 è stato differito al 31 luglio 2015;

**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.*

L'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

#### **VISTE:**

□ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 26/14, di cui l'Imposta Municipale rappresenta la componente patrimoniale;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o il 6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze;

b) per l'anno 2014 l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille;  
c) sempre per il 2014, i limiti di cui alla lettera a) possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale sono state fissate le aliquote per l'anno 2015;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** di provvedere in merito approvando le aliquote per l'anno 2015;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole espresso in data 20.07.2015, in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, Rag. Maurizia Di felice, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs: 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso in data 23.07.2015, in merito alla regolarità contabile dal Dirigente della Ragioneria, Dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs: 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 23

votanti: n. 22

astenuti: n. 1 (Sergi)

favorevoli: n. 15

contrari: n. 7 (Silvestroni, Orciuoli, Guglielmino, Giorgi, Anderlucci, Nobilio, Segrella)

## **DELIBERA**

di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modi come di seguito indicato:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4.9 per mille
Altri immobili e aree edificabili	10.60 per mille
<b>Terreni agricoli</b>	<b>10.60 per mille</b>
<b>Detrazione abitazione principale</b> solo categorie A/1, A/8 e A/9	<b>€ 200,00</b>
<i>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare</i>	<b>€ 200.00</b>

2. di richiamare in materia di riduzioni e agevolazioni quanto disposto nel vigente regolamento, di rinviare per quanto attiene ai termini di scadenza dei pagamenti, alle quote di spettanza dello Stato, alla soggettività passiva ed ai cespiti tassabili a tutte le disposizioni normative vigenti per l'anno 2015 ;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, nei sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.